

COMMISSIONI RIUNITE

VI (FINANZE E TESORO) E IX (LAVORI PUBBLICI)

5.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 2 OTTOBRE 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA IX COMMISSIONE GIUSEPPE BOTTA

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzione:		BOETTI VILLANIS AUDIFREDI LUDOVICO	16
BOTTA GIUSEPPE, <i>Presidente</i>	3	BULLERI LUIGI	5, 9, 16
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):		FERRARINI GIULIO	5, 15
Provvedimenti per agevolare l'acquisizione da parte dei lavoratori dipendenti della prima casa di abitazione (2947)	3	FRACANZANI CARLO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	6, 9, 11, 12, 14, 15
BOTTA ed altri: Provvedimenti per agevolare l'acquisizione della prima casa da parte dei lavoratori dipendenti (2453)	3	GEREMICCA ANDREA	6, 11, 15
MELEGA: Costituzione di un fondo di rotazione per l'erogazione di mutui per l'acquisto della prima casa (2553)	3	GUARRA ANTONIO	5
BOTTA GIUSEPPE, <i>Presidente e relatore per la IX Commissione</i>	3, 6, 9, 11, 12, 14, 15, 16	ROSINI GIACOMO, <i>Relatore per la VI Commissione</i>	6, 9, 11, 12, 14
		USELLINI MARIO	6
		Votazione segreta:	
		BOTTA GIUSEPPE, <i>Presidente</i>	16

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 11,30.

ORLANDO FABBRI, *Segretario della IX Commissione*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, che il deputato Contu è sostituito dal deputato Rinaldi.

Seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti per agevolare l'acquisizione da parte dei lavoratori dipendenti della prima casa di abitazione (2947); e delle proposte di legge Botta ed altri: Provvedimenti per agevolare l'acquisizione della prima casa da parte dei lavoratori dipendenti (2453); Melega: Costituzione di un fondo di rotazione per l'erogazione di mutui per l'acquisto della prima casa (2553).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Provvedimenti per agevolare l'acquisizione da parte dei lavoratori dipendenti della prima casa di abitazione »; e delle proposte di legge Botta ed altri: « Provvedimenti per agevolare l'acquisizione della prima casa da parte dei lavoratori dipendenti »; Melega: « Costituzione di un fondo di rotazione per l'erogazione di mutui per l'acquisto della prima casa ».

Ricordo che, nella seduta del 17 settembre 1986, si è conclusa la discussione sulle linee generali del testo unificato redatto dal Comitato ristretto.

Passiamo all'esame degli articoli.
Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

1. Per l'acquisto di un alloggio ubicato nei comuni compresi nelle aree ad alta tensione abitativa così come individuate dal CIPE ai sensi dell'articolo 5, terzo comma, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1985, n. 118, da adibire ad abitazione propria o del proprio nucleo familiare, i lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti di cui al comma 2 possono fruire di mutui erogati a carico del fondo di cui al successivo articolo 3, secondo le disposizioni contenute nella presente legge.

2. I lavoratori dipendenti possono beneficiare dei mutui di cui alla presente legge a condizione che:

a) non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età;

b) non abbiano fruito di agevolazioni, fatte salve quelle di natura tributaria ovvero previste da leggi statali o regionali o da provvedimenti di enti locali, dirette all'acquisizione dell'abitazione;

c) abbiano svolto continuativamente da almeno due anni attività di lavoro dipendente;

d) non siano proprietari di altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare nei comuni compresi nell'area ad alta tensione abitativa di cui al primo comma.

3. Ai fini della presente legge si intende per nucleo familiare quello costituito dal coniuge e dai figli conviventi.

4. Ai fini della presente legge si intende non adeguata alle esigenze del nucleo familiare l'abitazione che rientri nelle ipotesi previste dalle lettere *a)* e *b)* del numero 1) e lettere *a)* e *b)* del numero 4) del primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

Gli onorevoli Guarra, Rubinacci e Boetti Villanis Audifredi hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma sopprimere le parole: ubicato nei comuni compresi nelle aree ad alta tensione abitativa così come individuate dal CIPE ai sensi dell'articolo 5, terzo comma, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1985, n. 118.

1.6.

Sopprimere il terzo comma.

1.7.

L'onorevole Ferrarini ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, dopo la frase: i lavoratori dipendenti, *aggiungere:* e i lavoratori autonomi.

1.8.

Al primo comma, dopo le parole: l'acquisto, *aggiungere le seguenti:* nonché per l'acquisto ed il contestuale recupero.

1.12.

Al secondo comma, dopo la parola: possono, *aggiungere le seguenti:* in modo singolo o associati.

1.1.

Al secondo comma, dopo le parole: i lavoratori dipendenti, *aggiungere:* e i lavoratori autonomi.

1.9.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

1.10.

All'articolo 1, aggiungere in fine il seguente comma:

I mutui possono essere richiesti, in nome e per conto di propri associati in possesso dei previsti requisiti, da società cooperative, anche per l'acquisto ed il contestuale recupero di immobili ad uso residenziale.

1.13.

Gli onorevoli Geremicca e Bellocchio hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma aggiungere, dopo le parole: da adibire ad abitazione propria o del proprio nucleo familiare, *le parole:* e per la esecuzione sul medesimo degli interventi di recupero di cui all'articolo 31, lettere *c)* e *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero per la sua edificazione.

1.2.

L'onorevole Bulleri ha presentato il seguente emendamento:

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

I mutui di cui al comma precedente, se diretti all'acquisto di fabbricati, al recupero o alla realizzazione di nuove costruzioni, possono essere concessi direttamente alle cooperative edilizie di cui facciano parte i lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1; l'assegnazione in proprietà delle abitazioni ammesse a finanziamento ed il frazionamento del mutuo devono essere effettuati entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori.

1. 5.

I relatori, onorevoli Botta e Rosini, hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) non abbiano fruito di agevolazioni previste da leggi statali o regionali o da provvedimenti di enti locali dirette all'acquisizione dell'abitazione, fatte salve quelle di natura tributaria.

1. 11.

GIULIO FERRARINI. Signor presidente, onorevoli colleghi, la serie di emendamenti che ha presentato il gruppo socialista riguarda due questioni. La prima attiene all'allargamento dei benefici previsti dal provvedimento al nostro esame per la categoria dei lavoratori autonomi. Ci rendiamo conto che tale estensione produce e rischierà di produrre alcune contraddizioni all'interno della filosofia di fondo del provvedimento originario, ma crediamo, tuttavia, non sia giusto creare una sperequazione tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi. D'altra parte vi sono meccanismi che costringono i lavoratori autonomi a presentare un certo tipo di denuncia dei redditi per ottenere vari benefici. Riteniamo sia questa una materia sulla quale è necessario riflettere e discutere perché è possibile giungere ad una soluzione in questa sede. Siamo disponibili ad affrontare il problema anche in altre sedi procedendo, eventualmente, allo stralcio di quei provvedimenti volti a disciplinare alcuni benefici in favore dei lavoratori autonomi.

La seconda questione, sulla quale poniamo l'attenzione con i nostri emendamenti, riguarda la possibilità di lasciare anche alle cooperative di abitazione la facoltà di intervenire per conto dei propri associati. Riteniamo anche questo un fatto positivo perché teso ad aiutare persone che non si trovano in condizione di usufruire di alcuni benefici. In questo senso abbiamo proposto l'inserimento anche del recupero edilizio. Dobbiamo essere coerenti con le dichiarazioni di prin-

cipio di cui ci si riempie la bocca in occasione di dibattiti sul problema della casa. È necessario — ripeto — dare anche la possibilità del recupero.

Per tale motivo annuncio il ritiro di tutti gli emendamenti che interessano i lavoratori autonomi e la cooperazione, ad eccezione degli emendamenti 1. 12 ed 1. 13, per introdurre, all'articolo 1, la possibilità del contestuale recupero.

LUIGI BULLERI. Signor presidente, annuncio il mantenimento dei nostri emendamenti all'articolo 1 ed in particolare di quelli relativi alla possibilità di accesso ai finanziamenti previsti per il recupero, pur rendendomi conto che sotto questo profilo anche altri emendamenti pongono il medesimo problema. Con ciò intendo dire che la formulazione da noi proposta dà maggiori garanzie di chiarezza e di operatività. Il senso generale di questi nostri emendamenti è quello di impedire che gli stanziamenti per l'istituzione del fondo di dotazione servano in gran parte a « rinvigorire » il mercato dell'invenduto e a realizzare un certo tipo di speculazione. Noi, invece, riteniamo che sia possibile dare operatività al provvedimento non solo accogliendo le istanze avanzate dall'associazione degli imprenditori, ma anche, e soprattutto, per consentire di andare avanti nel recupero.

Un secondo elemento di riflessione è dato dalla possibilità di accesso ai finanziamenti per quei cittadini che, pur dettando i requisiti previsti dalla legge, siano associati in cooperative.

Da questo punto di vista ho esaminato le altre proposte di emendamento presentate: a noi pare che la formulazione di tali emendamenti si presterà in futuro ad interpretazioni, a contenziosi ed a osservazioni da parte della Corte dei conti per cui difficilmente il settore della cooperazione potrà utilizzare tali stanziamenti. Per questi motivi manteniamo l'emendamento 1. 5.

ANTONIO GUARRA. Signor presidente, onorevoli colleghi, desidero fare una dichiarazione di carattere generale. Il

gruppo del MSI-destra nazionale non è contrario al disegno di legge in discussione perché esso rappresenta un'inversione di tendenza nei confronti dell'avversione all'accesso alla proprietà della casa da parte dei lavoratori dipendenti o autonomi. I colleghi ricorderanno che, quando nella VII legislatura venne approvato il piano decennale con il quale si disciplinava non soltanto la locazione degli alloggi, ma anche l'acquisto della proprietà, colui che sta parlando in questo momento presentò un emendamento che affermava l'esigenza fondamentale di non contrastare con il precetto costituzionale contenuto nell'articolo 47 della Costituzione laddove si dice: « La Repubblica... favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione... ». Apprezziamo questa inversione di tendenza, però riteniamo che il provvedimento al nostro esame non soddisfi in pieno le esigenze dei lavoratori in merito all'acquisizione della prima casa, soprattutto perché esso si riferisce soltanto alle zone ad alta tensione abitativa. In questo modo si crea una sperequazione censurabile dal punto di vista costituzionale. Perciò è necessario fare un ulteriore sforzo ed estendere l'applicazione della legge a tutto il territorio nazionale. Questo è il senso del nostro emendamento. Infine, riteniamo che lo stanziamento previsto non sia sufficiente e che quindi sia necessaria una integrazione. Faccio comunque miei gli emendamenti 1. 8 e 1. 9 ritirati dall'onorevole Ferrarini.

GIACOMO ROSINI, *Relatore per la VI Commissione*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti Ferrarini 1. 12 e 1. 13 e parere contrario su tutti gli altri.

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento dei relatori 1. 11 e per gli altri mi associo al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ferrarini 1. 12, favorevoli relatori e Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Guarra ed altri 1. 6, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Geremicca e Bellocchio 1. 2, contrari relatori e Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento 1. 8.

ANDREA GEREMICCA. Affrontare in questa sede il problema dei lavoratori autonomi presenta rischi di interpretazione: per queste ragioni esprimiamo parere negativo.

MARIO USELLINI. Ho l'impressione che questa limitazione possa rischiare di rendere illegittima la norma. Mi domando pertanto se non sia possibile una delega al Governo a recepire questa indicazione emersa da più parti sulla non limitazione dei soggetti. Credo, infatti, che il Governo possa successivamente fissare, con un proprio decreto, le condizioni e le modalità necessarie a recepire il principio della non limitazione dei soggetti.

PRESIDENTE. Faccio presente che la delega non è possibile in questa sede.

Pongo in votazione, contrari relatori e Governo, l'emendamento 1. 8, fatto proprio dall'onorevole Guarra.

(È respinto).

Pongo in votazione, contrari relatori e Governo, l'emendamento 1. 5.

(È respinto).

Pongo in votazione, contrari relatori e Governo, l'emendamento 1. 9, fatto proprio dall'onorevole Guarra.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento dei relatori 1. 11, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione, contrari relatori e Governo, l'emendamento 1. 7.

(È respinto).

Pongo in votazione, favorevoli relatori e Governo, l'emendamento 1. 13.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

1. I mutui di cui al precedente articolo 1 possono essere concessi alle seguenti condizioni:

a) durata massima ventennale;

b) tasso di ammortamento minimo dell'11 per cento annuo, comprensivo del corrispettivo spettante agli istituti ed alle sezioni di credito fondiario ed edilizio, salvo quanto stabilito dalla successiva lettera c) e dal comma 3 del presente articolo;

c) rate di ammortamento costanti, comprensive di capitale ed interessi, comunque non superiori al 20 per cento della retribuzione annua cumulativamente percepita dai soggetti di cui al successivo comma 2, lettera a), durante il precedente anno solare, quale risulta dall'attestazione rilasciata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dai datori di lavoro presso i quali l'attività lavorativa è stata prestata nello stesso anno.

2. L'importo dei mutui di cui al comma 1 deve essere contenuto entro il meno elevato dei seguenti limiti:

a) ammontare corrispondente a 2,5 volte la retribuzione annua, riferita al totale dei redditi di lavoro dipendente, al lordo delle imposte e dei contributi, percepiti dai componenti il nucleo familiare durante il precedente anno solare;

b) 75 per cento del prezzo d'acquisto ovvero della parte del prezzo di acquisto non assistita da finanziamenti concorrenti per lo stesso immobile;

c) importo di lire 60 milioni.

3. Quando la rata di ammortamento determinata ai sensi della lettera b) del comma 1 risulti superiore al limite previsto dalla lettera c) dello stesso comma, la relativa perdita è posta annualmente a carico del fondo di cui al successivo articolo 3. Quando la rata di ammortamento risulti maggiore al predetto limite, essa deve essere egualmente versata a favore dello stesso fondo fino a concorrenza della rata annuale di un corrispondente mutuo calcolato con ammortamento costante al tasso del 14 per cento.

4. Gli immobili acquistati con mutui di cui alla presente legge non possono essere trasferiti prima del termine dell'ammortamento del mutuo, salvo quanto previsto dal successivo articolo 5.

5. Sono esclusi dai benefici previsti dalla presente legge gli immobili acquistati da parenti ed affini entro il secondo grado.

Gli onorevoli Guarra, Rubinacci e Boetti Villanis Audifredi hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 2, comma 1, punto b), sostituire le parole: 11 per cento con le seguenti: 9 per cento.

2. 11.

I relatori, onorevoli Botta e Rosini, hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 2, comma 1, lettera b), sostituire le parole: 11 per cento con le seguenti: 10 per cento.

2. 1.

L'onorevole Ferrarini ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 2, comma 1, lettera c), sostituire le parole: 20 per cento, con le parole: 30 per cento ».

2. 7.

Gli onorevoli Guarra, Rubinacci e Boetti Villanis Audifredi hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 2, comma 1, punto c), sostituire: 20 per cento con: 15 per cento.

2. 12.

L'onorevole Ferrarini ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 2, comma 1, lettera c), sostituire le parole: della retribuzione annua, con le parole: del reddito annuo.

2. 8.

All'articolo 2, comma 1, lettera c), sostituire dalla parola: dall'attestazione fino alla fine del comma, con le parole: dall'ultima denuncia dei redditi.

2. 9.

All'articolo 2, comma 2, lettera a), aggiungere, dopo le parole: lavoro dipendente, le seguenti: o autonomo.

2. 10.

Gli onorevoli Guarra, Rubinacci e Boetti Villanis Audifredi hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 2, comma 2, punto c), sostituire: 60 milioni con: 80 milioni.

2. 13.

I relatori, onorevoli Botta e Rosini, hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 2, comma 3, il secondo periodo è così sostituito:

Quando la rata di ammortamento al tasso del 10 per cento risulti inferiore al predetto limite, essa è rideterminata in aumento e dovuta fino a concorrenza della rata annuale di un mutuo corri-

spondente ad un tasso comunque non superiore al 13 per cento.

2. 14.

Gli onorevoli Umidi Sala, Bulleri, Brina e Dardini hanno presentato il seguente subemendamento 0.2. 14. 1 all'emendamento 2. 14:

Aggiungere, dopo le parole: 13 per cento le seguenti: calcolato per eguale durata.

0.2. 14. 1.

L'onorevole Ferrarini ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 2, comma 3, aggiungere il seguente periodo:

L'eventuale maggiore provvigione dovuta agli istituti di credito mutuanti in connessione con l'attività di recupero dell'alloggio è a carico dei mutuatari.

2. 15.

Gli onorevoli Bellocchio e Geremicca hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 2, comma 4, aggiungere, dopo le parole: Gli immobili acquistati, le parole: o realizzati.

2. 5.

I relatori, onorevoli Botta e Rosini, hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 2, comma 6, aggiungere il seguente periodo:

Il Ministro del tesoro con proprio decreto provvederà all'adeguamento dei tassi di cui al presente articolo in relazione al variare del tasso praticato dalla Cassa depositi e prestiti.

2. 3.

GIACOMO ROSINI, *Relatore per la VI Commissione*. Esprimo, anche a nome del collega Botta, parere favorevole sugli emendamenti 2. 1, 2. 15 e sul subemendamento 0. 2. 14. 1 e parere contrario sugli altri. Ritiro, comunque, l'emendamento 2. 3, perché riferito a materia trattata in altra sede del provvedimento.

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi associo al parere espresso dai relatori.

PRESIDENTE. Comunico che gli emendamenti 2. 7, 2. 8, 2. 9 e 2. 10 sono stati ritirati.

Pongo in votazione, contrari relatori e Governo, l'emendamento 2. 11.

(È respinto).

Pongo in votazione, favorevole il Governo, l'emendamento 2. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione, contrari relatori e Governo, l'emendamento 2. 12.

(È respinto).

Pongo in votazione, contrari relatori e Governo, l'emendamento 2. 13.

(È respinto).

Pongo in votazione, favorevoli relatori e Governo, il subemendamento 0. 2. 14. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione, favorevole il Governo, l'emendamento 2. 14, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento 2. 15.

LUIGI BULLERI. Mi dichiaro contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, favorevoli relatori e Governo, l'emendamento 2. 15.

(È approvato).

Pongo in votazione, contrari relatori e Governo, l'emendamento 2. 5.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 2, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Sospendo la seduta per concomitanti lavori in Assemblea.

La seduta, sospesa alle 12,15, è ripresa alle 14.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del provvedimento al nostro esame. Prima della sospensione avevamo approvato l'articolo 2. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

1. Per la concessione dei mutui disciplinati dalla presente legge è costituito presso la Cassa depositi e prestiti un fondo speciale con gestione autonoma e dotazione di lire 1.000 miliardi.

2. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare, con le proprie disponibilità e alle condizioni e modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, anticipazioni al fondo speciale di cui al comma 1 fino alla concorrenza dell'importo di lire 1.000 miliardi.

3. Il fondo speciale di cui al comma 1 imputa annualmente alla Cassa depositi e prestiti i rimborsi in conto delle anticipazioni concesse, al netto delle spese di amministrazione e degli oneri derivanti dalle convenzioni di cui al comma 2 del successivo articolo 4.

4. I criteri per il funzionamento del fondo speciale e per l'erogazione dei

flussi finanziari sono stabiliti con decreti del Ministro del tesoro.

5. Con decreti del Ministro del tesoro sono stabiliti i limiti degli importi annuali dei mutui erogabili a valere sul fondo speciale ai sensi della presente legge ed aggiornati i tassi dei mutui previsti dall'articolo 2, in dipendenza delle variazioni delle condizioni del mercato finanziario.

6. Con decreti del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, è aggiornato l'importo massimo concedibile ai sensi della lettera c) del comma 2 dell'articolo 2, in dipendenza delle disponibilità del fondo speciale, nonché, quando occorra, sono stabilite le modalità di carattere generale per la destinazione dei finanziamenti.

7. Una quota non inferiore al 20 per cento delle disponibilità del fondo di cui al precedente comma 1 è riservata alla concessione di mutui per l'acquisto di alloggi di nuova costruzione.

8. Ai fini della presente legge, per alloggi di nuova costruzione si intendono quelli ultimati entro il 31 dicembre 1987.

Gli onorevoli Guarra, Rubinacci e Boetti Villanis Audifredi, hanno presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: 1.000 miliardi, con la cifra: 2.000 miliardi.

3. 6.

All'articolo 3, i commi 7 e 8 sono soppressi.

3. 9.

L'onorevole Ferrarini ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 3, comma 1, dopo le parole: 1.000 miliardi, aggiungere le parole: per i lavoratori dipendenti e 300 miliardi per i lavoratori autonomi.

3. 7.

All'articolo 3, comma 2, sostituire la cifra: 1.000 miliardi con: 1.300 miliardi.

3. 8.

Gli onorevoli Antoni e Geremicca hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 3, comma 1, aggiungere in fine:

Su deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti, sentita la Commissione parlamentare di vigilanza, il fondo speciale di cui al precedente comma potrà essere integrato sino ad un massimo di ulteriori 2.000 miliardi, entro un triennio dall'entrata in vigore della presente legge.

3. 5.

Gli onorevoli Geremicca e Bellocchio hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 3, sostituire i commi 7 e 8 con i seguenti:

7. Una quota non inferiore al 50 per cento delle disponibilità del fondo di cui al precedente comma 1 è riservata alla concessione di mutui per l'acquisto di alloggi di nuova costruzione e per la realizzazione di nuove abitazioni.

8. Per immobili di nuova costruzione si intendono i fabbricati ultimati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

3. 4.

I relatori, onorevoli Botta e Rosini, hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 3, sostituire i commi 7 e 8 con il seguente:

7. È attribuita, fino al 25 per cento delle disponibilità, priorità di concessione ai mutui per l'acquisto di alloggi ultimati successivamente al 31 dicembre 1985.

3. 10.

L'onorevole Malvestio ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 3, comma 7, sostituire le parole: non inferiore al 20 per cento, con le parole: non inferiore al 50 per cento.

3. 3.

Il relatore per la VI Commissione, onorevole Rosini, ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 3, comma 8, sostituire le parole: entro il 31 dicembre 1987, con le seguenti: successivamente al 31 dicembre 1985.

3. 2.

GIACOMO ROSINI, *Relatore per la VI Commissione*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3. 6, 3. 7, 3. 4, 3. 3, 3. 8 e 3. 9. Invito a ritirare l'emendamento 3. 5 e a trasformarlo in ordine del giorno. Infine, ritiro il mio emendamento 3. 2 sostituito dal 3. 10.

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo esprime il medesimo parere del relatore, onorevole Rosini. Per quanto riguarda l'emendamento 3. 10, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 3. 6, contrari relatori e Governo.

(È respinto).

Gli emendamenti 3.7 e 3. 8 sono stati ritirati.

Passiamo all'emendamento 3. 5.

Il relatore, onorevole Rosini, ha invitato i presentatori a ritirarlo.

ANDREA GEREMICCA. Lo ritiro per trasformarlo in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 3. 9, contrari relatori e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 3. 4, contrari relatori e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 3. 10, favorevole il Governo.

(È approvato).

L'emendamento 3. 3 è pertanto precluso.

Pongo in votazione l'articolo 3, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

1. Gli istituti e le sezioni di credito edilizio sono abilitati ad effettuare anche operazioni di credito fondiario.

2. Gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio, avvalendosi delle disponibilità del fondo di cui al precedente articolo 3, concedono mutui fondiari per l'acquisto di alloggi da adibire ad abitazioni, sulla base di apposite convenzioni stipulate con la Cassa depositi e prestiti e conformi allo schema generale approvato con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Ministro dei lavori pubblici. Della avvenuta stipula delle singole convenzioni è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. I mutui sono garantiti da ipoteca di primo grado sull'immobile. La garanzia può essere costituita anche da ipoteca di grado ulteriore, quando il valore dell'immobile assicuri il soddisfacimento del mutuo concesso nei limiti di cui al secondo comma dell'articolo 2.

4. Quando il mutuo è concesso con riferimento ai redditi di lavoro dipendente di più appartenenti al nucleo familiare, l'immobile deve essere acquistato in

comunione tra essi, indipendentemente dal regime patrimoniale familiare vigente tra le stesse persone, purché i requisiti previsti dalla presente legge siano posseduti da tutti i componenti.

5. Nel caso previsto dal precedente comma 4, il mutuo è concesso nei confronti di tutti gli appartenenti al nucleo familiare.

6. In caso di mancato o di ritardato versamento da parte del mutuatario si applica l'interesse di mora pari a quello previsto per le operazioni di mutuo fondiario-edilizio.

Gli onorevoli Bellocchio e Geremicca hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: concedono mutui fondiari per l'acquisto, con le parole: concedono mutui fondiari ed edilizi per l'acquisto ed, eventualmente, per il recupero, nonché per la costruzione.

4. 2.

I relatori, onorevoli Rosini e Botta, hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 4, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

Le domande di mutuo possono essere presentate dopo la predetta pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* e, qualora presentate prima di tale termine, non hanno effetto. L'esito dell'istruttoria condotta in esame rigorosamente cronologico di presentazione, è comunicato agli interessati entro 60 giorni dal ricevimento della domanda.

4. 1.

Gli onorevoli Geremicca e Bellocchio hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 4, aggiungere, dopo il comma 2, il seguente:

« I mutui di cui al comma precedente, se diretti all'acquisto di fabbricati, al re-

cupero o alla realizzazione di nuove costruzioni, possono essere concessi direttamente alle cooperative edilizie di cui facciano parte i lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1; l'assegnazione in proprietà delle abitazioni ammesse a finanziamento ed il frazionamento del mutuo devono essere effettuati entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori.

4. 3.

L'onorevole Ferrarini ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 4, comma 4, sopprimere le parole: di lavoro dipendente.

4. 5.

Gli onorevoli Guarra, Rubinacci e Boetti Villanis Audifredi hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 4, i commi 7 e 8 sono soppressi.

4. 4.

GIACOMO ROSINI, *Relatore per la VI Commissione*. Esprimo parere contrario agli emendamenti 4. 2, 4. 3 e 4. 4.

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo esprime il medesimo parere del relatore, onorevole Rosini. È inoltre favorevole all'emendamento 4. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 4. 2, contrari relatori e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 4. 1, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 4. 3, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

L'emendamento 4. 4 è precluso, mentre l'emendamento 4. 5 è stato ritirato.

Pongo in votazione l'articolo 4, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

1. In caso di definitiva cessazione del rapporto di lavoro o di decesso dei beneficiari, i mutuatari e gli eredi hanno facoltà di optare per:

a) l'estinzione anticipata del residuo debito ad un tasso attualizzato del 14 per cento;

b) la continuazione del pagamento delle rate residue al tasso costante del 14 per cento;

c) la cessione dell'immobile, entro sei mesi dal decesso del dante causa, a soggetti aventi i requisiti prescritti dalla presente legge, che subentrano nel contratto di mutuo fino alla scadenza da questo prevista.

2. Salvo che l'atto di concessione del mutuo disponga altrimenti, quando la rata prevista dalla lettera b) del comma 1 non trovi capienza nel trattamento pensionistico del mutuatario, ovvero in caso di impossibilità di adempiere alle residue obbligazioni derivanti dal mutuo, il mutuatario è tenuto ad alienare l'immobile o la quota di sua proprietà alla direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro. In tal caso il mutuatario può richiedere che l'immobile gli venga concesso in locazione ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392.

3. Il contratto di mutuo regola i criteri per la determinazione del valore dell'alloggio, nelle ipotesi di cui al comma 2, in base all'apporto di capitale proprio del mutuatario, maggiorato degli interessi legali e dell'importo delle rate versate, capitalizzate al tasso minimo di ammortamento annuo, nonché detratto il capitale eventualmente garantito con ipoteca di grado anteriore.

4. Il valore dell'alloggio, determinato ai sensi del comma 3, è accreditato allo stesso mutuatario previa compensazione con l'importo corrispondente all'equo canone di locazione per il periodo antecedente alla cessione.

5. I partecipanti alla comunione ai sensi dei commi 4 e 5 del precedente articolo 4 hanno prelazione nei confronti dei soggetti previsti dalla lettera c) del comma 1 del presente articolo e della direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro. Tale facoltà può essere esercitata entro tre mesi dalla formale notificazione dei fatti che hanno dato luogo alla richiesta di cessione.

L'onorevole Ferrarini ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 5, comma 1, dopo le parole: rapporto di lavoro, aggiungere: o dell'attività autonoma.

5. 4.

I relatori, onorevoli Botta e Rosini, hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), sostituire le parole: 14 per cento con le seguenti: 13 per cento.

5. 5.

L'onorevole Nucci Mauro ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 5, comma 1, inserire la seguente lettera d):

d) In caso di decesso del beneficiario, qualora l'erede sia il coniuge superstite, potrà essere richiesta la sospensione del pagamento delle rate per un anno. Il relativo importo, però, aumentato degli interessi vigenti al momento, verrà regolato nell'anno successivo.

5. 3.

I relatori, onorevoli Botta e Rosini, hanno presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 5. 3, sostituire le parole: l'erede sia il coniuge superstite, con le seguenti: esistano eredi con diritto a pensione di reversibilità, e sostituire il secondo periodo con il seguente:

Il relativo importo aumentato degli interessi vigenti alla data del decesso verrà corrisposto congiuntamente alle rate ordinarie dell'anno successivo.

0. 5. 3. 1.

L'onorevole Antoni ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 5, comma 2, sopprimere le parole: Salvo che l'atto di concessione del mutuo disponga altrimenti.

5. 1.

Gli onorevoli Bellocchio e Geremicca hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 5, il comma 5 è soppresso.

5. 2.

GIACOMO ROSINI, Relatore per la VI Commissione. Sono favorevole agli emendamenti 5. 3 e 5. 1. Sono, invece, contrario all'emendamento 5. 2.

CARLO FRACANZANI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo è del medesimo parere del relatore. È inoltre favorevole al subemendamento 0. 5. 3. 1.

PRESIDENTE. L'emendamento 5. 4 è stato ritirato.

Pongo in votazione l'emendamento 5. 5.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento 0. 5. 3. 1, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 5. 3, favorevoli relatori e Governo, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 5. 1, favorevoli relatori e Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 5. 2, contrari relatori e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 5, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché agli articoli successivi non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 6.

1. Le convenzioni di cui all'articolo 4, comma 4, possono consentire che i contratti di mutuo prevedano la delega irrevocabilmente conferita dal mutuatario al proprio datore di lavoro, con il consenso di questi, a corrispondere i ratei di mutuo o le quote di retribuzione previsti dall'articolo 2, mediante trattenuta diretta sugli emolumenti mensili spettanti.

2. Nell'ipotesi prevista dal precedente comma, le somme trattenute sono versate a cura del datore di lavoro, entro dieci giorni, direttamente agli enti mutuanti secondo le modalità dagli stessi stabilite. Il rilascio della delega non libera il mutuatario, ma l'ente mutuante ha l'obbligo di escutere preventivamente il datore di lavoro.

3. Nei confronti del datore di lavoro inadempiente il credito dell'ente mutuante ha privilegio speciale nel grado previsto dal n. 8) dell'articolo 2778 del codice civile.

(È approvato).

ART. 7.

1. Gli enti mutuanti sono tenuti ad accertare annualmente la corrispondenza della rata versata alla retribuzione perce-

pita ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.

2. In dipendenza di tale accertamento il mutuatario ha l'obbligo di trasmettere all'ente mutuante, con le modalità previste dal contratto di mutuo, le attestazioni di cui al precedente articolo 2, comma 1.

3. Se il mutuatario non adempie nei termini stabiliti all'onere di cui al comma precedente si applica la rata di mutuo prevista dall'articolo 2, comma 3, per l'intero anno cui il certificato si riferisce, salvo che lo stesso mutuatario non dimostri che l'inadempimento è stato incolpevole.

4. Gli enti mutuanti devono provvedere entro dieci giorni al versamento alla Cassa depositi e prestiti di quanto riscosso.

5. In caso di mancato o di ritardato versamento da parte dei datori di lavoro o degli enti mutuati si applica l'interesse di mora pari a quello previsto per le operazioni di mutuo fondiario-edilizio, maggiorato di quattro punti.

(È approvato).

ART. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Passiamo agli ordini del giorno.

Gli onorevoli Ferrarini, Malvestio, Piro, Balzardi e Lodigiani hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera, in sede di discussione del disegno di legge n. 2947, recante " Disposizioni per l'acquisto da parte dei lavoratori dipendenti della prima casa di abitazione nelle aree ad alta densità abitativa "; rilevato che anche nell'ambito dei lavoratori autonomi, che rappresentano una categoria sociale ed economica che si espande e garantisce la creazione di lavoro, vi sono esigenze di accesso alla

proprietà della casa che potrebbe risolvere questioni personali drammatiche, ma anche alleviare le tensioni abitative nelle zone dove questa si manifesta in modo più intenso,

impegna il Governo

ad adottare le più opportune iniziative specificamente indirizzate a favorire l'accesso alla proprietà della prima casa da parte dei lavoratori autonomi, nelle zone ad alta tensione abitativa, con modalità simili a quelle del provvedimento in esame ».

0/2947-2453-2553/1/6-9.

Gli onorevoli Geremicca, Antoni e Brina hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

nell'esame del disegno di legge n. 2947,

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative affinché, compatibilmente con la situazione finanziaria della Cassa, in deliberazione del consiglio di amministrazione, sentita la Commissione parlamentare di vigilanza, il fondo speciale possa essere integrato sino ad un massimo di ulteriori 2.000 miliardi, entro un triennio dall'entrata in vigore della legge ».

0/2947-2453-2553/2/6-9.

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo li accetta come raccomandazioni.

PRESIDENTE. I proponenti insistono per la votazione ?

GIULIO FERRARINI. No, non insistiamo.

ANDREA GEREMICCA. No, non insistiamo.

PRESIDENTE. Passiamo ora alle dichiarazioni di voto.

LUIGI BULLERI. Il gruppo comunista si asterrà dal voto sul provvedimento al nostro esame. Tale atteggiamento deriva dal fatto che siamo favorevoli all'adozione di un testo che prevede delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa per fasce di popolazione che finora non hanno potuto accedere ad alcun meccanismo di agevolazione, ma nello stesso tempo dobbiamo sottolineare i limiti del provvedimento stesso. I problemi oggi in discussione, a nostro avviso, possono essere organicamente risolti solo attraverso l'approvazione di un progetto di legge che preveda un fondo di rotazione. In tal senso sono state presentate già delle proposte di legge e ci auguriamo che il loro esame possa essere rapido ed incisivo. Nel merito, dobbiamo rilevare che non vi sono formulazioni adeguate o chiare circa la possibilità di interventi per il « nuovo costruito » e per il recupero dell'esistente. Questi sono i motivi per cui il nostro atteggiamento, seppure in parte favorevole, sarà di astensione. Ci auguriamo, comunque, che in sede di esame al Senato siano accolte le osservazioni e le proposte che in questa sede sono state respinte.

LUDOVICO BOETTI VILLANIS AUDIFREDI. Signor presidente, onorevoli colleghi, come già accennato in sede di illustrazione degli emendamenti all'articolo 1, apprezziamo in questo provvedimento lo scopo sociale ed il fatto che esso rappresenti una sorta di inversione di tendenza rispetto alla politica che questo Governo e questa maggioranza hanno portato avanti negli ultimi anni a proposito del problema della casa. Il nostro gruppo, tuttavia, si asterrà: avremmo dato un voto favorevole, perché quando si tratta di collaborare alla costruzione di provvedimenti che vanno a favore di categorie quali quelle interessate non possiamo che essere d'accordo, in quanto siamo oltre un problema di contrapposizione politica. I metodi e i limiti conge-

niti di questa legge, però, ci inducono ad assumere un atteggiamento non di adesione completa, ma, appunto, di astensione. Tali limiti, a mio avviso, costituiscono un pericolo per la sussistenza stessa del provvedimento in quanto possono avviare problemi di legittimità costituzionale. Non mi riferisco solo al fatto che il provvedimento non coinvolge le categorie dei lavoratori autonomi, che possono trovarsi in condizioni economiche e sociali molto più disagiate di quelle dei lavoratori dipendenti; mi riferisco anche, ad esempio — abbiamo in proposito presentato un emendamento soppressivo — alla individuazione del nucleo familiare. Questo può rappresentare un limite di legittimità costituzionale, dal momento che i nuclei familiari possono essere costituiti non solo dai figli conviventi e dal coniuge, ma anche da altre persone che vivono nell'ambito dello stesso nucleo (ad esempio gli ascendenti) o addirittura da altre che convivono senza aver contratto matrimonio. Si tratta di limiti pericolosi che suscitano le nostre perplessità. Apprezziamo l'intento socio-economico del presente provvedimento, ma ne riscontriamo la limitatezza dal punto di vista politico. Colgo l'occasione per esprimere una valutazione di carattere personale: utilizzerei questo tipo di provvedimento per favorire una più equa redistribuzione della ricchezza nazionale tramite l'investimento immobiliare a favore delle categorie più disagiate. Sarei, infatti, favorevole a provvedimenti che, più che l'accesso alla prima casa, consentano l'accesso al risparmio nel settore immobiliare, senza distinzione alcuna fra appartenenti alle categorie del lavoro autonomo o di quello dipendente.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge (2947); proposte di legge Botta ed altri (2453); Melega (2553) *in un testo unificato e con il seguente titolo:* « Disposizioni per l'acquisto da parte dei lavoratori dipendenti della prima casa di abitazione nelle aree ad alta tensione abitativa » (2947-2453-2553).

Presenti	48
Votanti	28
Astenuti	20
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	0

(Le Commissioni approvano).

Hanno preso parte alla votazione:

Astone, Balzardi, Becchetti, Bianchi di Lavagna, Bosco Bruno, Botta, Comis, Corsi, D'Aimmo, Facchetti, Ferrarini, Fiori, Fornasari, Laganà, Malvestio, Manfredi, Nucci Mauro, Paganelli, Patria, Ravasio, Rebullà, Rinaldi, Rosini, Rossi di Montelera, Ruffolo, Senaldi, Sorice e Usellini.

Si sono astenuti:

Antoni, Alpini, Auleta, Bellocchio, Boetti Villanis Audifredi, Boselli, Brina, Bulleri, Chella, Ciocci, Dardini, Fabbri Orlando, Geremicca, Jovannitti, Palmi Lattanzi, Pierino, Polesello, Sapio, Sata-nassi e Umidi Sala.

La seduta termina alle 15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO